



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

VISTA la legge 5 marzo 1963, n. 389, e successive modifiche, concernente l'istituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe;

VISTO il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, e successive modifiche, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389";

VISTO l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 565 del 1996, il quale contempla, tra l'altro, la variazione di denominazione della gestione "Mutualità pensioni" in "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" e l'individuazione della platea degli iscritti al Fondo;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale dispone che al menzionato Fondo sovrintende un Comitato amministratore, di durata triennale, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, recante "Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici";

VISTO il decreto ministeriale in data 9 febbraio 2011, con il quale è stato ricostituito il Comitato amministratore del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, dando attuazione all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale, con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modifiche, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento;

RITENUTO che, per compiuto triennio di durata in carica, decorrente dalla data di insediamento, occorre procedere alla ricostituzione del Comitato medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 565 del 1996, i membri in rappresentanza della platea degli iscritti al Fondo sono designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e che, a tal fine, sono state interessate le seguenti associazioni:



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Obiettivo Famiglia - FEDERCASALINGHE;
- Movimento Italiano Casalinghe - MOICA;
- Unione Europea Casalinghe - UECA;
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL;
- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - CISL;
- Unione Generale del Lavoro - UGL (SCALE);
- Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori - CONFSAL;
- Unione Italiana del Lavoro - UIL;
- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - CISAL;
- Confederazione Unitaria di Base - CUB;

VISTI i dati disponibili di rappresentatività di tutte le predette associazioni di categoria;

RILEVATO che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette associazioni, sono stati determinati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione, in adesione ad una consolidata giurisprudenza nella specifica materia:

- 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni di categoria;
- 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative delle medesime associazioni di categoria;

TENUTO CONTO che dalla comparazione tra i predetti dati sulla rappresentatività di ciascuna delle associazioni sopra indicate e i predeterminati criteri di valutazione sopra specificati risultano nell'ordine maggiormente rappresentative le seguenti associazioni di categoria:

- Obiettivo Famiglia - FEDERCASALINGHE;
- Unione Generale del Lavoro - UGL (SCALE);
- Movimento Italiano Casalinghe - MOICA;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla ricostituzione del Comitato di cui trattasi, nella composizione ridotta ai sensi del predetto articolo 7, comma 10, del decreto n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sulla base dei criteri già utilizzati per la precedente ricostituzione;

VISTE le designazioni effettuate dalle associazioni di categoria e dal Ministero dell'economia e delle finanze



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

D E C R E T A

Il Comitato amministratore del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto dai seguenti membri:

ROSSI GASPARRINI Federica
MARIANI Luca

Obiettivo Famiglia-Federcasalinghe
Obiettivo Famiglia-Federcasalinghe

CAGLIARI Ivette
DI COSTANZO Elisa

Ugl
Moica

{ in rappresentanza
della categoria

SIMONI Seconda

in rappresentanza del
Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

PALMARIELLO Luigi

in rappresentanza del
Ministero dell'economia
e delle finanze

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 27 giugno 2014

F.to Giuliano POLETTI